



Club Alpino Italiano

Gruppo Regionale Marche

Gruppo Regionale Umbria

Regolamento Della Commissione Interregionale di Alpinismo Giovanile Per le Marche e l'Umbria



Club Alpino Italiano

Gruppo Regionale Marche
Gruppo Regionale Umbria

Art. 1

La Commissione Interregionale di Alpinismo Giovanile per le Marche e l'Umbria è costituita dai gruppi Regionali di Marche ed Umbria, ai sensi degli articoli 62 e 63 del regolamento generale del CAI su indicazione delle sezioni situate nelle due Regioni e della Commissione Centrale di Alpinismo Giovanile del CAI.

Art. 2

Possono far parte della Commissione soltanto Accompagnatori Nazionali e Regionali di Alpinismo giovanile, che non siano sospesi.

I componenti della Commissione vengono nominati dai CDR competenti o eletti dalle rispettive ARD, tenuto conto delle indicazioni provenienti dal Congresso interregionale dei loro titolati al quale dovranno pervenire le eventuali candidature presentate dai Presidenti di Sezione per tramite degli OTTO.

Art. 3

La Commissione, formata da cinque membri nell'ambito della propria competenza territoriale e di concerto con la Commissione Centrale, persegue i seguenti scopi:

- a. Diffondere tra i giovani la conoscenza della montagna ed avviarli alla pratica dell'alpinismo
- b. Indirizzare coordinare le iniziative delle scuole, commissioni o gruppi giovanili sezionali o intersezionali e dei singoli accompagnatori di alpinismo giovanile.
- c. Promuovere manifestazioni a carattere regionale o interregionale.
- d. Fornire compatibilmente con i mezzi e gli uomini a disposizione gli aiuti e la collaborazione necessaria per promuovere e sostenere le attività giovanili periferiche.
- e. Promuovere lo studio e la ricerca delle materie riguardanti proprio settore disciplinare.



Club Alpino Italiano

Gruppo Regionale Marche

Gruppo Regionale Umbria

- f. Organizzare corsi per la formazione e l'aggiornamento di accompagnatori Regionali di alpinismo giovanile.
- g. Promuovere, controllare ed approvare preventivamente e successivamente, la realizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per accompagnatori sezionali di alpinismo giovanile.
- h. Istituire e tenere aggiornato per conto del CDR l'albo degli accompagnatori sezionali di alpinismo giovanile.
- i. Dare ai Presidenti di sezione il parere sulla nomina degli accompagnatori sezionali e vigilare sul mantenimento dei requisiti per l'attribuzione di tale qualifica.

Art. 4

I componenti della Commissione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta. Eleggono il proprio Presidente, un vicePresidente, il tesoriere e nominano un segretario che può anche non essere componente della Commissione, ed in tal caso egli non avrà diritto di voto. La Commissione potrà proporre al CDR la decadenza dalla carica del commissario che, senza giustificato motivo e per tre volte consecutive, non sia intervenuto alle riunioni della Commissione stessa.

In tal caso, così come in ogni altro caso di cessazione delle funzioni di un commissario, il Presidente della Commissione informerà immediatamente i CDR affinché si attivi la procedura per la sostituzione del commissario venuto meno.

Art. 5

La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre componenti. L'avviso della convocazione dovrà essere inviato ai componenti della Commissione, al Presidente della Commissione Centrale ed ai Presidenti dei CDR almeno dieci giorni prima, con l'ordine del giorno della riunione. In caso di urgenza,



Club Alpino Italiano

Gruppo Regionale Marche
Gruppo Regionale Umbria

l'avviso della convocazione può essere dato con ogni mezzo idoneo, il termine di dieci giorni si riduce a cinque.

Art. 6

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti, mentre le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Copia del verbale di riunione deve essere trasmesso nel termine di venti giorni al Presidente della Commissione Centrale o al componente di quest'ultima da lui delegato ed ai Presidenti dei due gruppi Regionali.

Art. 7

La sede della Commissione è presso il domicilio del suo Presidente. Per particolari motivi la Commissione può avere sede altrove; in tal caso dovrà essere fatta immediata comunicazione scritta ai comitati direttivi Regionali e alla Commissione Centrale.

Art. 8

I Presidenti Regionali, su indicazione della Commissione Centrale, qualora la Commissione non si riunisse per un periodo di almeno sei mesi, invitano il Presidente della Commissione ad indire la convocazione della stessa nell'ulteriore termine di tre mesi. In caso di inadempienza, su indicazione della Commissione Centrale, i comitati direttivi Regionali, congiuntamente, dispongono lo scioglimento della Commissione e provvedono alla sua ricostituzione.

Art. 9

La Commissione opera in aderenza alle direttive e agli obiettivi stabiliti dei Gruppi Regionali nel rispetto dei regolamenti di settore.

A tale scopo la Commissione deve operare in concerto con la Commissione Centrale,



Club Alpino Italiano

Gruppo Regionale Marche
Gruppo Regionale Umbria

deve tenerla informata sui problemi e sulle iniziative che sta trattando per ottenere il benessere sia per i contenuti tecnici che per quelli finanziari.

È autonoma nella propria organizzazione, nelle indagini e nelle azioni dirette alla realizzazione delle questioni di stretto interesse locale. Per lo studio e la realizzazione delle questioni che tratta, la Commissione, si vale anche della collaborazione delle scuole, commissioni o gruppi giovanili sezionali ed intersezionali.

Art. 10

La Commissione può costituire una Scuola Interregionale di Alpinismo Giovanile, quale proprio organo interno, che sarà disciplinata da apposito regolamento approvato dalla Commissione Centrale.

Art. 11

Qualora sorgano contrasti su di un'azione tra Commissione Centrale e la Commissione Interregionale, quest'ultima deve sospendere l'azione in corso sino alla prossima riunione del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI che deciderà sulla vertenza.

Art. 12

I membri della Commissione Centrale possono partecipare alle riunioni della Commissione interregionale senza diritto di voto.

Art. 13

La Commissione Interregionale può prendere contatti con altre Associazioni ed Enti locali per svolgere azioni comuni; in tal caso dovrà tenere informato i Comitati Direttivi Regionale di ogni iniziativa intrapresa o programmata.



Club Alpino Italiano

Gruppo Regionale Marche

Gruppo Regionale Umbria

Art. 14

La Commissione riceve fondi necessari per la propria attività, di formazione ed aggiornamento dei titolati direttamente dalla Commissione Centrale; alle spese di funzionamento provvedono i GR di appartenenza secondo i propri accordi. Ciascun GR, d'intesa con la Commissione Centrale, può assegnare un contributo per l'attività.

Art. 15

Ciascun OTTO, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta al CDR e all'OTCO di riferimento il proprio piano operativo e finanziario di attività.

Art. 16

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano: lo Statuto, il Regolamento Regionale, il Regolamento degli Organi Tecnici Operativi Centrali e degli Organi Tecnici Operativi Periferici e gli altri Regolamenti del Club Alpino Italiano.